

N. 3070

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1998

Adeguamento e raccordo della legge 19 luglio 1957, n. 588,
con la normativa delle leggi 18 maggio 1973, n. 239, e 2
maggio 1983, n. 179, concernenti i funzionari della carriera
direttiva degli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — Da alcuni lustri, nonostante diverse proposte e disegni di legge susseguitisi nell'arco delle varie legislature fin dal 1983 con cui si è tentato di ovviarvi, patenti contraddizioni sono tuttora esistenti nell'ambito delle norme che disciplinano la nomina degli idonei alle funzioni notarili dei soggetti provenienti dalla Amministrazione statale degli archivi notarili. Tutte traggono origine da una parziale applicazione della legge 18 maggio 1973, n. 239.

È opportuno un breve *excursus* esplicativo:

1. L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, stabiliva che i conservatori degli archivi notarili che avessero superato il concorso interno per esami per la promozione alla qualifica dirigenziale potevano, all'atto del collocamento a riposo, esercitare il coadiutorato notarile così come previsto per gli idonei non vincitori di concorsi notarili, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e per tutta la durata prevista per l'esercizio della professione notarile (e cioè fino a 75 anni).

2. La legge 18 maggio 1973, n. 239 (recante nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili), stabiliva che gli idonei dei concorsi notarili nominati dopo tale legge potevano esercitare il coadiutorato per non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità, e sancì che i dichiarati idonei alle funzioni di notaio che avessero già iniziato ad esercitare le loro funzioni di coadiutori, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 239 del 1973, proseguendole per almeno due anni, venivano a loro domanda nominati notai. Si dimenticò però, per difetto di coordinazione legislativa o di carente conoscenza della materia, che già all'epoca ope-

ravano anche quei coadiutori provenienti dagli archivi notarili ai sensi della legge n. 588 del 1957, che avevano conseguito l'abilitazione superando esami scritti di concorso sia per l'entrata in carriera sia per la promozione alla qualifica dirigenziale. Questi, pertanto, restarono tagliati fuori dalla possibilità di domandare la nomina a notaio, pur avendo già intrapreso le funzioni notarili, subendo una prima ma non ultima mortificazione.

È infatti di tutta evidenza il sostanziale parallelismo tra i coadiutori dichiarati idonei in quanto provenienti da concorsi notarili in cui non risultarono vincitori, ed i coadiutori provenienti dagli archivi notarili, in quanto idonei in esami scritti per la promozione a qualifica dirigenziale dopo oltre quindici anni di carriera negli archivi notarili e una volta cessati dal servizio nello Stato.

3. L'articolo 7 della legge n. 588 del 1957, come modificato dalla legge n. 179 del 1983, invece di sanare tale discrasia ha ulteriormente aggravato e confuso la situazione, stabilendo che i funzionari degli archivi notarili cessati dal servizio, una volta conseguita la qualifica dirigenziale per scrutinio, possano esercitare le funzioni notarili solo per cinque anni dal conseguimento della idoneità stessa.

4. Sono stati così introdotti criteri gravemente discriminatori tra soggetti che svolgono le medesime funzioni:

a) gli abilitati alle funzioni di notaio provenienti dagli archivi notarili che iniziarono fin da prima della entrata in vigore della legge n. 239 del 1973, e che svolgono tali funzioni ancora oggi e non hanno potuto conseguire la nomina a notaio diversamente dai loro più fortunati colleghi che la conseguirono fin dal 1973;

b) i funzionari degli archivi notarili cessati dal servizio dopo il 1983 non possono esercitare il coadiutorato notarile se non per cinque anni, diversamente dai loro colleghi cessati dal servizio in data anteriore al 1983 che possono esercitare il coadiutorato fino al settantacinquesimo anno di età.

5. Questo stato di cose, contrario ad ogni principio di giustizia costituzionale, è sempre stato difeso dall'organo rappresentativo della categoria dei notai che non ha mai preso in serio esame la qualità dei soggetti cui la norma intende riferirsi, nè il loro numero, e ciò per una cieca difesa corporativa

ormai non più attuabile, perchè in contrasto con i principi che regolano in prefata materia la nostra prossima entrata nell'Unione economica.

L'ingiustizia rimane anche se il numero dei soggetti cui la norma si rivolge è minimo, in quanto dagli originari quindici nel 1973, si è ridotto oggi a cinque persone sparse in tutta Italia.

Il disegno di legge proposto, infine, non implica spese o variazioni di bilancio; l'attuale organico notarile è notevolmente carente di fronte alle necessità e i nominati verrebbero assegnati a sedi non richieste da tutti gli altri notai in esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *1.* Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che hanno conseguito la qualifica di conservatore capo possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare la funzione di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, per non oltre dieci anni di effettivo servizio».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 239, sono estese ai coadiutori notai provenienti dai ruoli del personale degli archivi notarili che abbiano conseguito l'idoneità allo svolgimento delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, che abbiano iniziato a svolgere dette funzioni prima della data di entrata in vigore della legge 2 maggio 1983, n. 179, che abbiano effettivamente esercitato, anche saltuariamente, dette funzioni notarili per oltre quindici anni, e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di dette funzioni.

2. La graduatoria degli aspiranti alla nomina è formata tenendo conto del periodo di tempo di effettivo svolgimento delle funzioni notarili e l'assegnazione delle sedi avviene sulla base di posti disponibili o che si renderanno tali in quanto non chiesti od ottenuti da notai in esercizio.